

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 05/2012

30 Gennaio 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

SCADE IL PROSSIMO 31 GENNAIO IL PREMIO ANNUALE INAIL PER GLI ADDETTI ALLA CURA DELLA FAMIGLIA E DELL'AMBIENTE IN CUI SI DIMORA.

LEGGE 493/99 – ARTICOLI 7 E 8.

Il 31 gennaio 2012 scade il termine di pagamento dell'assicurazione all'Inail per casalinghe e casalinghi, pari a € 12,91.

L'obbligo riguarda coloro che, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.

Sono escluse:

- **le persone che svolgono altre attività fuori dalle mura domestiche che comportino l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza;**
- **le persone che hanno un reddito inferiore a 4.648,11 euro ovvero, se facenti parte di un nucleo familiare, € 9.296,22 euro (in questo caso il premio è a carico dello Stato).**

Chi si è già iscritto in passato avrà ricevuto la lettera dell'Inail con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e l'importo da versare. Se il bollettino non è arrivato oppure è il primo anno, può essere ritirato presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiederlo *on line* mediante accesso al sito www.inail.it.

Il pagamento del premio può essere effettuato direttamente *on line*, con carta di credito Visa o Mastercard, prepagata Postepay o Bancoposta.

L'assicurazione in questione è obbligatoria per legge e la copertura non opera in caso di mancato pagamento.

In caso di pagamento oltre la scadenza fissata sono previsti interessi di mora che però non possono superare l'ammontare del premio stesso.

Il premio è deducibile ai fini fiscali.

LA RESPONSABILITA' DEL DATORE, IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, NON E' PRESUNTA MA VA DIMOSTRATA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 44650 DEL 20 OTTOBRE 2011

La Corte di Cassazione – IV Sezione Penale –, **sentenza n° 44650 del 20 ottobre 2011**, ha ribadito **la non automaticità della responsabilità dell'imprenditore in caso di infortunio sul lavoro occorso ai propri dipendenti.**

Nel caso di specie un lavoratore restava infortunato cadendo da una impalcatura alta 1,85 metri in un'intercapedine ampia circa 50 cm creatasi, a causa dell'errato montaggio, fra lo stesso ponteggio e la parete di supporto.

Nel corso dei giudizi di merito veniva, però, accertato che **il datore di lavoro aveva adottato le necessarie misure di sicurezza predisponendo un dettagliato piano di sicurezza completo delle necessarie istruzioni utili per il corretto montaggio del ponteggio ed aveva impartito al lavoratore la necessaria formazione in merito alle tecniche di corretto assemblaggio.**

Inoltre, nella fase dibattimentale, emergeva che il datore aveva regolarmente nominato sia un capo cantiere che un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, così come previsto dal D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, la fase di merito si concludeva con l'**assoluzione del datore di lavoro essendo stato accertato che lo stesso aveva adottato tutte le necessarie cautele del caso provvedendo alla redazione del piano di sicurezza, alla formazione del**

lavoratore addetto al montaggio ed aveva altresì provveduto alla nomina del capo cantiere e del coordinatore in fase di esecuzione.

Era emerso inoltre che il ponteggio era stato montato nella stessa giornata in cui si era verificato l'infortunio e, pertanto, **il datore era stato impossibilitato a verificarne il corretto montaggio.**

Gli Ermellini hanno avallato completamente il giudicato di merito ritenendolo, fra l'altro, **insindacabile in sede di legittimità valutata l'ampia e lineare motivazione fornita dall'organo giudicante.**

ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO LEGITTIMO, PUR IN PRESENZA DI CONTABILITA' FORMALMENTE ESATTA, SE IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL CONTRIBUENTE E' INOPINATAMENTE ANTIECONOMICO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 26167 DEL 6 DICEMBRE 2011

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 26167 del 6 dicembre 2011**, ha stabilito che **l'Amministrazione finanziaria può legittimamente rettificare i ricavi di un'azienda ricorrendo all'accertamento analitico induttivo, in presenza di un comportamento anti-economico del contribuente quando questi non è in grado di fornire idonee giustificazioni riguardo le proprie scelte economiche.**

Come noto, l'articolo 39, comma 1 lettera d), del D.P.R. 600/1973 *consente l'accertamento induttivo del reddito*, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, *qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile a seguito del comportamento del contribuente assolutamente contrario ai canoni di economicità tenuto dal contribuente.*

Con la sentenza *de qua*, i Giudici di Piazza Cavour *hanno confermato il decisum dei giudici dei gradi precedenti che avevano ritenuto legittimo un accertamento analitico-induttivo disposto dal Fisco nei confronti di una società in considerazione della ingiustificata condotta anti-economica dalla stessa posta in essere.*

Questi i fatti.

Una società aveva presentato dichiarazioni esponendo per vari periodi di imposta perdite costanti e, in particolare, un volume di acquisti di merci sempre superiore al fatturato

conseguito. L'ufficio aveva rettificato queste dichiarazioni sul presupposto che la condotta del contribuente fosse palesemente anti-economica. Ne era conseguito un accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi che veniva quantificato applicando una percentuale di ricarico agli acquisti effettuati dalla società, relativa al settore di appartenenza, e determinata nella misura del 85% sulla base delle tabelle allegate al D.L. 853/1984 (la c.d. "legge Visentini").

La Commissione tributaria, adita sia in primo che in secondo grado, avallava l'operato dell'ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento in presenza di una condotta palesemente anti-economica della società.

I Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che la presenza di scritture contabili formalmente regolari non preclude all'amministrazione finanziaria di procedere, legittimamente, all'accertamento analitico induttivo dei ricavi (o del reddito d'impresa) dichiarati da un contribuente che, nel corso dell'esercizio controllato, ***abbia posto in essere un comportamento palesemente antieconomico***. ***Da qui, il conseguente spostamento dell'onere della prova a carico di quest'ultimo, il quale***, a fronte di condotte aziendali che risultano in netto contrasto con le leggi del mercato, ***deve***:

- ***dimostrare, in modo specifico, che la differenza negativa tra costi di acquisto e prezzi di rivendita, emersa dalle scritture contabili, non è dovuta all'occultamento di corrispettivi, ma trova valide ragioni economiche che la giustificano*** (*ex pluribus, cfr. Cassazione sentenze n.ri 8068/2010 e 11242/2011*);
- ***motivare quelle scelte imprenditoriali non in linea con i criteri di economicità*** (*ex multis, Cassazione sentenze n.ri 398/2003 e 6337/2002*).

Relativamente all'altro motivo del gravame, vale a dire ***il criterio di determinazione della percentuale di ricarico applicato sugli acquisti***, gli Ermellini, nel condividere la tesi prospettata dal ricorrente, ***hanno censurato il giudicato dei giudici di merito, sostenendo che esso risultava del tutto estraneo alla concreta realtà aziendale, in quanto nella sua determinazione non si era tenuto conto dei rilievi avanzati dal contribuente circa l'inapplicabilità delle percentuali di ricarico alla propria realtà aziendale, dei canoni di coerenza logica e congruità, nonché della natura dei beni e della rilevanza dei campioni selezionati***, ma soprattutto ***non era stato considerato che la disposizione normativa utilizzata*** (*id: legge Visentini*), per la

determinazione della percentuale suddetta, **non era applicabile al caso concreto essendo riferita ad anni d'imposta diversi da quelli oggetto dell'accertamento.**

LA NOTIFICA PRESSO LA SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETA' EQUIVALE, AI FINI DELL'ART. 145 C.P.C., A QUELLA EFFETTUATA PRESSO LA SEDE LEGALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 24842 DEL 24 NOVEMBRE 2011

La Corte di Cassazione – VI Sezione Civile -, **sentenza n° 24842 del 24 novembre 2011**, ha statuito **che è legittima la notifica effettuata ad una società non presso la sede legale della stessa ma presso una filiale che era la sede effettiva dell'impresa.**

L'articolo 46 c.c. prevede che: "quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, **per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.** Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima".

IL CASUS.

Una società, rimasta contumace in primo grado, aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, **sostenendo la nullità della notifica** dell'atto introduttivo del giudizio **in quanto non effettuata presso la sede legale ma ad un indirizzo diverso corrispondente ad una filiale.**

Inoltre, la società deduceva la nullità della sentenza in quanto emessa nei confronti di un soggetto privo di rappresentanza legale.

A seguito del rigetto da parte della Corte di Appello, la società proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 145 c.p.c.

Orbene, i Giudici nomofilattici, richiamando precedenti giurisprudenziali sul tema, hanno precisato che, **ai fini della disciplina della notifica ex articolo 145 c.p.c., opera la disposizione di cui all'art. 46 c.c., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima.** (*ex pluribus, cfr. Cassazione sentenze n.ri 2671/2009, 12754/2005 e 267/2005*).

I Giudici di Piazza Cavour hanno anche precisato che "*deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo*" (cfr. Cassazione sentenze n.ri 7037/2004 e 3620/2004).

IL LAVORATORE CHE TRATTIENE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE DAL PROPRIO DATORE DI LAVORO NON PUO' ESSERE LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 25650 DEL 12 DICEMBRE 2011

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 25650 del 12 dicembre 2011**, ha affermato che **non costituisce giusta causa di licenziamento il comportamento del lavoratore che trattiene emolumenti in eccesso erroneamente liquidati con la busta paga.**

Secondo gli Ermellini, infatti, **tale comportamento non può essere ritenuto idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario fra le parti, requisito imprescindibile per la risoluzione unilaterale senza preavviso del rapporto di lavoro** da parte del datore di lavoro.

Nel caso *de quo* **un lavoratore, nonostante il chiaro errore di calcolo commesso dal datore, aveva trattenuto la somma che gli era stata corrisposta in eccesso.**

Rilevato l'errore ed il conseguente comportamento del lavoratore, il datore, esperita la procedura ex art. 7 della legge 300/70, procedeva al licenziamento in tronco, ritenendo impossibile la continuazione, finanche temporanea, del rapporto di lavoro per il venir meno del vincolo fiduciario.

I Giudici di merito, tenuto conto anche della previsione di cui all'art. 48 del CCNL di riferimento, hanno ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva.

I Giudici di Piazza Cavour, nel confermare il giudicato di merito, hanno (ri)affermato che affinché possa ritenersi sussistente la giusta causa di licenziamento è necessario un comportamento del lavoratore che leda irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro, tale che la continuazione del rapporto sia pregiudizievole al raggiungimento degli scopi aziendali.

Inoltre, i Giudici nomofilattici hanno precisato che il sindacato sulla "*giusta causa*" spetta al Giudice di merito che è tenuto a valutare **l'intensità dell'elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, le**

precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), la sua particolare natura e tipologia.

L' ART. 2087 C.C. OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO ALLA ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DEL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 26879 DEL 14 DICEMBRE 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 26879 del 14 dicembre 2011**, ha **riaffermato l'obbligo** posto a carico del datore di lavoro di adottare **tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.**

Nel caso *de qua*, **i congiunti di un lavoratore**, deceduto a causa di un "mesotelioma pleurico maligno epitelioide" (rectius: asbestosi), **convenivano in giudizio l'azienda datrice** al fine di ottenere il giusto **risarcimento in relazione alla responsabilità della stessa per non aver adempiuto all'obbligo ex art. 2087 c.c.** da cui sarebbe derivata la malattia.

Il Tribunale di Genova respingeva il ricorso per carenza di prove circa la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle norme di prevenzione finalizzate ad evitare la dispersione delle polveri e fibre nell'ambiente di lavoro.

La Corte d'Appello di Genova confermava la decisione sostenendo che: "*se anche poteva ritenersi probabile che il lavoratore avesse contratto la malattia durante il lavoro* (prova che la Corte aveva ritenuto acquisita), **tuttavia non poteva dirsi provato che tale evento dovesse essere imputato alla violazione da parte del datore di lavoro di norme di prevenzione. Ai ricorrenti incombeva (anche) provare che la mancata adozione di misure di prevenzione fosse imputabile a colpa del datore di lavoro** il quale ne aveva consapevolmente ignorato la pericolosità".

Orbene, **La Suprema Corte**, ribaltando le *rationes decidendi* dei precedenti gradi del giudizio, **ha osservato che l'unico onere**, a carico dei ricorrenti, **consiste nel provare il nesso di causalità intercorso tra il lavoro svolto dal de cuius e la malattia contratta.**

Invero, dispone l'art. 2087 c.c.:"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro".

Tale norma non comporta una responsabilità di natura oggettiva, ma **pone un obbligo a carico del datore di lavoro**. Di conseguenza **la prova dell'adempimento di tale obbligo è a carico del datore di lavoro**.

La sentenza della Corte d'appello di Genova, **ha concluso la Suprema Corte**, non ha seguito questo principio e pertanto **deve essere annullata** con rinvio ad altro giudice che valuterà la controversia **alla luce dei criteri di distribuzione dell'onere della prova**.

LA NATURA PREVIDENZIALE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' RENDE INDEROGABILI LE MISURE DI LEGGE CHE LA REGOLANO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24828 DEL 24 NOVEMBRE 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 24828 del 24 novembre 2011**, ha **ribadito il carattere** assolutamente **inderogabile delle disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale**.

Nel caso in specie, **la Corte fiorentina** aveva dichiarato la **nullità di un accordo** tra datore di lavoro e lavoratore per **illiceità della causa**, in quanto **elusivo** delle norme imperative previste dal legislatore in materia di attivazione della procedura di mobilità.

In particolare, **tale accordo**, sottoscritto dalle parti **al fine di dirimere** un contenzioso in materia di **licenziamento illegittimo**, prevedeva la reintegra del lavoratore finalizzata all'inserimento del suo nominativo all'interno di una procedura di mobilità già avviata dall'azienda ed autonoma rispetto alla transazione in oggetto.

Orbene, **la Suprema Corte**, nell'avallare il *decisum* della Corte di Merito, **ha sottolineato come l'indennità di mobilità**, regolata dalla Legge 23 luglio 1991, n.223, art. 7, **configura una prestazione previdenziale**, sostitutiva del trattamento economico goduto dai lavoratori prima della messa in mobilità e **volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno**.

I Giudici di Piazza Cavour, **hanno (ri)confermato** quindi (*cf.* Cassazione sentenza n° 5009/2004) **la natura inderogabile della normativa** in materia di indennità di mobilità, statuendo che **l'indennità di mobilità** ai lavoratori licenziati, di cui alla Legge 223/91, **configura una prestazione previdenziale** che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale. Ne consegue che **è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie** e sulle

contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie.

Gli Ermellini hanno ulteriormente evidenziato come la **tassativa inderogabilità** della materia sia **giustificata** inoltre, **dalla natura degli interessi tutelati** e dal disposto degli **articoli 2114 e 2115 C.c.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.